

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - FILIPPO BOTTALICO

Seduta del 13/07/2023

FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento, di cui uno contro cessione del quinto (n. **471), stipulato in data 16/05/2017 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/12/2021, e uno con delegazione di pagamento (n. **775), stipulato in data 15/06/2017 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 28/02/2022, il ricorrente si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, secondo il criterio pro rata temporis, dell'importo di € 1.563,74 per il contratto n. **471 e di € 1.802,26 per il contratto n. **775, a titolo di commissioni di accensione e di intermediazione non maturate;
- gli interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- il riconoscimento di € 250,00 a titolo di spese legali.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, evidenziando:

- la chiara indicazione in contratto di tutti i costi applicati al cliente, distinguendo tra quelli up-front e quelli recurring;
- di aver rimborsato al cliente, in sede di estinzione anticipata, la quota non maturata delle commissioni per le attività di gestione del prestito, per un importo di € 695,63 per il contratto n. **471 e di € 786,36 per il contratto n. **775;
- di aver altresì riconosciuto per il contratto n. **775 la quota non maturata delle spese di esazione (€ 147,60);



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la natura up-front delle commissioni di accensione, poste a copertura delle attività svolte nella fase preliminare e di erogazione del finanziamento e comprensive delle spese di istruttoria, registro e notifica e degli oneri erariali;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Collegio ritenga di riconoscere la rimborsabilità di tali voci di costo, l'applicabilità del criterio della curva degli interessi e non del criterio pro rata temporis, come invece richiesto da controparte;
- la natura up-front delle provvigioni all'intermediario del credito, trattandosi di costi finalizzati alla remunerazione di terzi; richiama sul punto quanto affermato in data 29/09/2022 dall'Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia, nella causa per il rinvio pregiudiziale presentato dalla Corte suprema austriaca sui rimborsi anticipati per i mutui immobiliari.

Pertanto chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso poiché infondato; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda del ricorrente, di riconoscere l'applicazione del criterio di calcolo secondo la curva degli interessi per le sole commissioni di accensione, tenuto conto della non rimborsabilità delle spese di terzi quali le provvigioni all'intermediario del credito.

In sede di repliche, il ricorrente ritiene inverosimile dover richiedere all'agente il rimborso delle provvigioni.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

In sede di controrepliche, l'intermediario ribadisce la natura up front delle commissioni di accensione e sostiene che, ove ritenute rimborsabili, trova applicazione il criterio della curva degli interessi e non il pro rata temporis, come invece affermato dal ricorrente.

Eccepisce, inoltre, di non essere tenuto a restituire la quota non maturata delle provvigioni, in quanto percepite dall'intermediario del credito cui il consumatore si è discrezionalmente rivolto e la cui attività non è obbligatoria ai fini della concessione dei finanziamenti.

Insiste, pertanto, per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Premesso che il contratto n. **471 è stato stipulato in data 16/05/2017, quindi prima dell'entrata in vigore del decreto "Sostegni-bis" (25 luglio 2021) convertito con legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del TUB, l'estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta alla quarantottesima rata, previa emissione del relativo conteggio estintivo.

È in atti la documentazione contrattuale inerente alle condizioni economiche, alla descrizione delle singole voci di costo e alle firme apposte in calce al contratto; nonché il modulo SECCI, sottoscritto dal cliente, ove risulta l'importo pagato a titolo di oneri erariali (ricompresi nella commissione del finanziatore di accensione del finanziamento).

Con riguardo alla questione della restituzione di oneri corrisposti in esecuzione di contratti CQS sottoscritti prima del 25 luglio 2021 e poi anticipatamente estinti, questo Collegio intende aderire all'orientamento secondo cui, successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, trova applicazione in siffatte ipotesi l'originario art. 125-sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza eurocomunitaria "Lexitor".

Ne consegue che devono essere applicati i criteri interpretativi elaborati dal Collegio di Coordinamento nella nota decisione n. 26525/2019 (peraltro richiamata dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla citata sentenza "Lexitor"), in virtù dei quali, per i costi recurring, deve essere applicato il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso); per i costi up-front, in assenza di



una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

È stata infine confermata la non retrocedibilità degli oneri erariali, in quanto da un lato si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi; dall'altro lato, la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125-ter TUB prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Quanto, infine, alla rilevanza della sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) – resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori – si osserva che, secondo questo Collegio, le statuizioni della sentenza Lexitor “non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21 [...] avendo la Corte chiaramente evidenziato le «specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” (cfr. par. 28 e 32-36)” (Collegio di Bari, decisione n. 5157/2023).

Nel caso di specie, deve essere riconosciuta natura up-front alle provvigioni dell'intermediario del credito, e pertanto deve essere valorizzato un criterio di rimborso in proporzione agli interessi (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 17734/2021: “Nel merito, il Collegio ravvisa la natura recurring delle commissioni di accensione e di gestione, costituendo corrispettivo di attività destinate ad abbracciare l'intero arco temporale di attuazione del rapporto. Natura up front deve, invece, annettersi alle provvigioni, in quanto corrispettivo di attività circoscritte alla fase prodromica alla conclusione del contratto”).

Diversamente deve dirsi per le commissioni di accensione e per le commissioni di gestione, alla cui natura recurring segue l'applicazione del criterio di rimborso proporzionale agli interessi.

Ne consegue che al ricorrente spetta il rimborso delle somme come riportate nel seguente prospetto:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	3,80%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	37,98%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
○	comm. accensione (recurring)	€ 1.112,23	€ 667,34	€ 422,43		€ 667,34
○	comm. gestione (recurring)	€ 1.159,38	€ 695,63	€ 440,34	€ 695,63	€ 0,00
○	provvigioni interm. creditc (up front)	€ 1.494,00	€ 896,40	€ 567,43		€ 567,43
○			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
○	...		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.235
interessi legali	si

Si precisa che dall'importo delle commissioni di accensione sono stati scomputati gli oneri erariali, non rimborsabili secondo il citato orientamento arbitrale e comunque non oggetto di richiesta da parte del ricorrente.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il contratto n. **775 è stato stipulato in data 15/06/2017, quindi anch'esso prima dell'entrata in vigore del citato decreto "Sostegni-bis"; l'estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta alla quarantottesima rata, previa emissione del relativo conteggio estintivo.

È in atti, anche per questo secondo contratto, la documentazione inerente alle condizioni economiche, alla descrizione delle singole voci di costo e alle firme apposte in calce al contratto; nonché il modulo SECCI, sottoscritto dal cliente, ove risulta l'importo pagato a titolo di oneri erariali (ricompresi nella commissione del finanziatore di accensione del finanziamento).

Richiamati gli orientamenti arbitrali riguardo alla questione della restituzione di oneri corrisposti in esecuzione di contratti CQS sottoscritti prima del 25 luglio 2021 e poi anticipatamente estinti, deve essere riconosciuta natura up-front alle provvigioni dell'intermediario del credito (come già detto), e pertanto deve essere valorizzato un criterio di rimborso in proporzione agli interessi.

Diversamente deve dirsi per le commissioni di accensione e per le commissioni di gestione nonché per le spese di esazione, alla cui natura recurring segue l'applicazione del criterio di rimborso proporzionale agli interessi (così Collegio di Bari, decisione n. 6276/2022: "Fatte queste premesse, in riferimento al contratto de quo, in linea con i richiamati orientamenti, il Collegio riscontra, quanto alle provvigioni contrattualmente previste per l'intermediario del credito, sulla base dei documenti presenti in atti, che il soggetto intervenuto a tal fine era un agente, pertanto a tali provvigioni deve essere riconosciuta natura up front; mentre vanno considerate recurring le spese di esazione e le commissioni 'per la gestione del finanziamento', per altro, come tali, già rimborsate dall'intermediario ma anche la commissione di accensione del finanziamento (lett. A del contratto), poiché remunerativa di una serie di attività alcune delle quali riferite alla durata del prestito.").

Ne consegue che al ricorrente spetta il rimborso delle somme come riportate nel seguente prospetto:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	3,80%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	37,98%

n/c		restituzioni					tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	
<input type="radio"/>	comm. accensione (recurring)	€ 1.664,57	€ 998,74	€ 632,22	<input type="radio"/>		€ 998,74
<input type="radio"/>	comm. gestione (recurring)	€ 1.310,60	€ 786,36	€ 497,78	<input type="radio"/>	€ 786,36	€ 0,00
<input type="radio"/>	provvigioni interm. creditc (up front)	€ 1.339,20	€ 803,52	€ 508,64	<input type="radio"/>		€ 508,64
<input type="radio"/>	spese di esazione (recurring)	€ 246,00	€ 147,60	€ 93,43	<input type="radio"/>	€ 147,60	€ 0,00
<input type="radio"/>	...		€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.507
interessi legali	si

Si precisa che dall'importo delle commissioni di accensione sono stati scomputati gli oneri erariali, non rimborsabili secondo il citato orientamento arbitrale e comunque non oggetto di richiesta da parte del ricorrente.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Non meritevole di accoglimento è la richiesta di rifusione delle spese di assistenza difensiva, attesa la natura seriale del ricorso e, comunque, l'assenza di supporto probatorio.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 2.742,00 oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI